

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI
ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) INTERESSATI ALLA CO-PROGETTAZIONE IN ACCREDITAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO INTRA ED EXTRA SCOLASTICO (SAAP)
A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ**

AMBITO TERRITORIALE CREMONESE

**Periodo: APRILE 2024 – GIUGNO 2028
ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028**

PREMESSO CHE:

- in data 28 febbraio 2008, i 47 Comuni dell'Ambito Territoriale per il Piano Sociale di Zona cremonese hanno costituito - ai sensi degli articoli 31 e 114 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267- l'Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale del Cremonese, da indicarsi anche come "Azienda Sociale Cremonese" (con atto del 28 febbraio 2008, registrato a Cremona in data 6 marzo 2009 al n. 39);
- dal 1° gennaio 2020 il Comune di Torre de' Picenardi è entrato a far dell'Ambito territoriale di Cremona e nella compagine sociale dell'Azienda Sociale Cremonese;
- il comma 1 - articolo 4 dello STATUTO AZIENDALE definisce che la costituzione di AZIENDA SOCIALE CREMONESE ASC "è finalizzata ad assumere in materia di governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito educativo, sociale e socio-sanitario attribuite ai Comuni";
- il comma 1 – articolo 1 del medesimo statuto evidenzia che AZIENDA SOCIALE CREMONESE ASC è l'Ente strumentale dei citati Comuni, che "mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'Ambito distrettuale cremonese, attraverso lo strumento dell'accordo di programma e del Piano di Zona";
- i Comuni Soci di AZIENDA SOCIALE CREMONESE ASC sono n. 48 corrispondenti al territorio dell'Ambito distrettuale cremonese¹;
- AZIENDA SOCIALE CREMONESE ASC svolge pertanto, di concerto con l'Ufficio di Piano di Ambito, un'azione di regolazione del sistema dei servizi alla persona in nome e per conto dei Comuni;
- il Direttore Generale è l'organo preposto alla gestione dell'attività di AZIENDA SOCIALE CREMONESE ASC, secondo l'Art. 24, comma 1 dello Statuto e sovrintende all'organizzazione e alla gestione della medesima.

RAVVISATO che:

- l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale cremonese ha approvato il Piano di Zona per il triennio 2021-2023 e il relativo Accordo di Programma nel quale viene stabilito che l'Ente capofila è il Comune di

¹ I 48 Comuni dell'Ambito distrettuale cremonese: Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelveverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Crotta d'Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olimi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torre de Picenardi, Vescovato, Volongo.

Cremona e che AZIENDA SOCIALE CREMONESE ASC svolge un ruolo strumentale di gestione delle risorse destinate all'Ambito, a fronte degli indirizzi dell'Assemblea e del Comitato Ristretto;

- i rapporti economici e giuridici tra AZIENDA SOCIALE CREMONESE ASC e i propri comuni soci sono regolati da appositi singoli contratti di servizio che disciplinano i servizi e gli interventi affidati.

VISTI:

- **l'art. 118, quarto comma, della Costituzione**, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- **la Legge 328/2000** "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
 - all'art. 1, comma 1, recita: *"La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione"*;
 - all'art. 1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
 - all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;
- **l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001** (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- **l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241** che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco;
- **l'art. 55 del d. lgs. N. 117/2017 e ss. mm.**, recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5

del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento ed in particolare;

- il secondo comma di detto articolo, per il quale *“La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della Pubblica Amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”*;
- l'art. 55, terzo comma, prevede che *“la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)”*;
- inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale *“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei Servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”*;
- il **DM n. 72 del 31 marzo 2021** recante *“Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55-57 del d. lgs. n. 117/2017”*, contenente l'indicazione degli elementi minimi delle procedure di partenariato pubblico privato sociale, attivabili dagli enti pubblici, inclusi gli adempimenti in materia di pubblicità e di trasparenza;
- le **linee guida ANAC** recanti: *“Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”*, emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 in cui viene detto che: *“Il documento, molto richiesto ed atteso dal mercato, interviene all'indomani dell'approvazione del decreto-legge n. 76/2020 che innova le disposizioni del codice dei contratti pubblici sugli affidamenti di servizi sociali realizzando quel coordinamento tra i due sistemi normativi (Codice del Terzo Settore e codice dei contratti pubblici) che finora era mancato. L'effetto che ne consegue è una riduzione dell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici alle sole fattispecie ivi espressamente previste e ai soli casi in cui le stazioni appaltanti non ritengano di organizzare detti servizi ricorrendo a forme di co-programmazione e/o co-progettazione, alla stipula di convenzioni con le Organizzazioni di volontariato o le Associazioni di promozione sociale o a forme di autorizzazione o accreditamento previste dalla legislazione regionale in materia. Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, infatti, possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall'articolo 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS). La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall'altro, di prevedere la compartecipazione dell'amministrazione allo svolgimento dello stesso”*;
- il **D.lgs. 36 del 31/03/2023** («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»), che all'art. 6 recita: *«In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare,*

in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017».

RICORDATO che:

- la L. 328/2000 dell'8 novembre 2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'articolo 14 prevede che *“per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale...che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”*;
- il D.lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 e successive disposizioni integrative e correttive, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera c, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede che successivamente all'accertamento della condizione di disabilità venga redatto un Profilo di Funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Progetto Individuale (art. 14 L. 8 novembre 2000, n. 328) nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- il Decreto 3 novembre 2023, Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, introduce una nuova definizione di disabilità, della condizione di disabilità e della persona con disabilità, stabilendo una nuova prospettiva non derivante più dalla mera visione medica dell'impedimento determinato dalla malattia o patologia, ma intesa quale risultato dell'interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita;
- la DGR. XII/312 del 15 maggio 2023 - Aggiornamento delle Linee Guida per i servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale, adottate ai sensi della L.R. 19/2007 con DGR 6832/2017 e successivamente modificate ed integrate con DGR 3163/2020 e DGR 5139/2021 – stabilisce le modalità di attivazione ed organizzazione delle ore di assistenza educativa erogate in favore degli alunni frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado e di Formazione Professionale.

CONSIDERATO che:

- 47 Comuni dell'Ambito Territoriale Cremonese (esclusa la Città di Cremona) hanno delegato in gestione associata ad Azienda Sociale Cremonese il Servizio di Assistenza per l'Autonomia Personale (d'ora in avanti SAAP);
- l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione è rivolta agli alunni e studenti con certificazione di disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, sia sul territorio sia fuori territorio dell'Ambito Territoriale Cremonese e prevede l'attivazione di un progetto SAAP annuale;

- le modalità ed i tempi di attivazione e funzionamento del SAAP sono definite dalle “Linee Guida del Servizio di Assistenza per l’Autonomia Personale”, condivise e sottoscritte tra Azienda Sociale Cremonese, Comune di Cremona e gli Enti attualmente accreditati per l’erogazione di interventi e servizi per l’autonomia personale in ambito scolastico ed extra scolastico;
- Azienda Sociale Cremonese ha proceduto mediante la formazione di un elenco di soggetti erogatori del servizio di assistenza ed integrazione scolastica a favore degli alunni con disabilità mediante l’utilizzo di voucher sociali orari, mediante Avviso pubblico di accreditamento, in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Sociale Cremonese N. 16 del 25 giugno 2019 (Prot. N. 3806 del 26.06.2019), per il periodo dal 1° settembre 2019 fino al 31 agosto 2022;
- in relazione alla decisione assunta dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta n. 2/2022 (Verbale Prot. 1555/2022 del 22.03.2022), Azienda Sociale Cremonese, con DT 55 del 21/07/2022, ha proceduto a prorogare i patti di accreditamento in essere di ulteriori 12 mesi dalla scadenza del 31.08.2022, fissando il nuovo termine di scadenza al 31/08/2023, sia per quanto riguarda il sistema domiciliarità che per il servizio di assistenza ed integrazione scolastica a favore degli alunni con disabilità;
- in relazione alla decisione assunta dal Comitato Sindaci nella seduta del 20/07/2023, Azienda Sociale Cremonese, con DT n. 88 del 7 settembre 2023, ha proceduto a prorogare ulteriormente i patti di accreditamento in essere e sino al 31/12/2023 per i servizi alla domiciliarità e al 30/06/2024 per il servizio di assistenza scolastica alunni con disabilità.

VALUTATO che:

- si rende necessario provvedere a garantire il SAAP per l’anno educativo 2024/2025 senza interruzione di servizio, sia per gli alunni e studenti con disabilità già fruitori che nuovi iscritti al sistema scolastico di ogni ordine e grado, predisponendo l’attivazione e la co-progettazione dei progetti individualizzati in relazione alle richieste e segnalazioni che perverranno ai comuni e all’Equipe Disabilità di Azienda Sociale Cremonese nei tempi previsti (mese di maggio 2024) e congrui per gestire il raccordo con le scuole;
- si ritiene utile al tempo stesso avviare un percorso di co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore che permetta di rivedere l’attuale modello di programmazione, gestione e realizzazione di progetti SAAP, anche alla luce dei dettati normativi nazionali e regionali in materia di disabilità nell’ottica di favorire sempre di più l’inclusione sociale e scolastica.

IL DIRETTORE GENERALE

in esecuzione della DETERMINAZIONE N. 24 del 18/03/2024, rende noto il presente Avviso pubblico affinché i soggetti professionalmente idonei possano presentare domanda di accreditamento in co-progettazione per l’erogazione del Servizio di Assistenza per l’Autonomia Personale (SAAP) a favore degli alunni con disabilità mediante voucher sociali per i Comuni dell’Ambito distrettuale cremonese, ad eccezione del Comune di Cremona.

Art. 1 - PREMESSE

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.

ART. 2 - OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

1. Il presente Avviso ha per oggetto la **co-progettazione in accreditamento** dei soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati:

- ad **erogare in accreditamento** prestazioni ed interventi relativi al Servizio di Assistenza per l'Autonomia Personale in ambito scolastico ed extra scolastico (*d'ora in avanti SAAP*), a partire dall'anno educativo e formativo 2024/2025;
 - a **co-progettare un nuovo modello di SAAP**, da sperimentare a partire dall'anno educativo 2025/2026 e sino alla scadenza della durata del presente procedimento (giugno 2028).
2. Il SAAP è rivolto agli alunni e studenti con certificazione di disabilità grave (art 3, comma 3 L. 104/92) e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, sia sul territorio dell'Ambito Territoriale Cremonese sia fuori territorio, e prevede l'attivazione di un progetto SAAP annuale.
3. Possono usufruire del SAAP, in relazione alle disponibilità di bilancio e alla programmazione sociale dei singoli comuni, anche minori in condizioni di svantaggio socio familiare attestata dal servizio sociale professionale o da servizi esterni (UONPIA, Tutela minori, etc.).
4. L'assistenza socioeducativa scolastica è un servizio di assistenza specialistica, non generica, con un taglio prettamente educativo. Ruolo centrale nella qualificazione di detti servizi è la figura dell'assistente e addetto alla comunicazione, che ha il compito professionale di valorizzare le possibilità di autonomia e le potenzialità sociali e relazionali dell'alunno portatore di disabilità e/o di svantaggio socio familiare, facilitandone l'interazione e l'integrazione con i suoi compagni.
- Restano di competenza degli Istituti scolastici il raggiungimento degli obiettivi didattici e l'assistenza di base, relativamente ai quali gli stessi provvederanno ad organizzarsi con proprio personale o altre figure di riferimento appositamente designate, così come previsto dalla normativa di riferimento.
5. La presente procedura non consiste nell'affidamento di un Servizio in appalto e a fronte di un corrispettivo, ma è finalizzata all'attivazione di un partenariato per l'attuazione degli interventi e delle attività del SAAP nel territorio dei 47 Comuni dell'Ambito Territoriale Cremonese (ad esclusione della Città di Cremona).
6. La procedura di cui all'oggetto del presente Avviso prevede le seguenti fasi:

6.1 Accredimento SAAP.

I soggetti del Terzo Settore, in forma singola o associata, ed in possesso dei requisiti indicati nel successivo Art. 4, possono presentare istanza di accreditamento in co-progettazione del SAAP, secondo le modalità e le tempistiche indicate agli Art.li 4 e 5.

L'Amministrazione Procedente, attraverso apposita Commissione, procederà a valutare le manifestazioni di interesse pervenute, secondo le tempistiche e le modalità indicate all'Art. 5 del presente Avviso.

In relazione agli esiti della Commissione, gli Enti del Terzo Settore (*d'ora in avanti ETS*):

- saranno inseriti nell'Albo ETS Accreditati 2024-2028, con apposita Determinazione del Direttore Generale di Azienda Sociale Cremonese;
- sottoscriveranno il Patto di Accredimento con l'Amministrazione Proponente, ai sensi dell'art. 11 legge n. 241/1990 e ss. mm, il cui schema è allegato al presente Avviso (Allegato n. 6);

L'accredimento avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione del Patto di Accredimento e sino alla conclusione dell'anno educativo 2027/2028 (giugno 2028).

L'accredimento del SAAP comporta l'impiego di Voucher sociali, che costituiscono un titolo per l'acquisto di prestazioni di natura socioassistenziale e socioeducativa da parte della famiglia

dell'alunno con disabilità e il cui valore economico per l'anno educativo e formativo 2024/2025 è stabilito all'Art. 6.

6.2 Co-progettazione SAAP.

Gli ETS, in forma singola o associata, nella presentazione della manifestazione di interesse di cui all'Art. 5, dichiarano di essere interessati a concorrere con l'Amministrazione Procedente nel co-progettare un nuovo modello di programmazione, gestione e realizzazione di progetti SAAP, anche alla luce dei dettati normativi nazionali e regionali in materia di disabilità e nell'ottica di favorire sempre di più l'inclusione sociale e scolastica.

La co-progettazione del nuovo modello SAAP:

- dovrà essere sviluppata a partire dalle linee ed indicazioni contenute nel **Documento progettuale (DP)** allegato (Allegato n. 3), che è parte integrante e sostanziale del presente Avviso;
- avrà inizio a decorrere dal mese di settembre 2024 e avrà durata sino alla conclusione dell'anno educativo 2027/2028, secondo le modalità e le tempistiche che verranno condivise tra l'Amministrazione Procedente e gli ETS;
- gli esiti della co-progettazione verranno dettagliati nel **Disciplinare SAAP**, documento che sostituirà le attuali Linee Guida e che definirà le modalità di gestione ed attuazione del servizio a partire dall'anno educativo 2025/2026 e sino alla durata dell'accreditamento;
- il **Disciplinare SAAP** definirà il modello di programmazione, gestione e realizzazione di progetti SAAP e costituirà allegato sostanziale dei Patti di Accreditamento (conclusione dell'anno educativo 2027/2028 a giugno 2028).

ART. 3 – SOGGETTI AMMISSIBILI

1. Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse alla procedura di accreditamento in co-progettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con l'Amministrazione Proponente per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati all'Art. 2 del presente Avviso.
2. Per **soggetti del Terzo Settore** si intendono gli organismi come definiti dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/17), iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o ai relativi Albi nazionali/regionali: *“sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”*.
3. Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni del presente Avviso, le seguenti prescrizioni:
 - a. la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incarico al

- legale rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti;
- b. fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, previsti dal presente Avviso all'Art. 4 punto A., i requisiti di idoneità economico-finanziaria, previsti dal presente Avviso all'Art. 4 punto B, ed i requisiti tecnico-professionale, previsti dal presente Avviso all'Art. 4 punto C, dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall'ETS designato come Capogruppo/Mandatario.
4. Gli ETS che aspirano all'accreditamento, a garanzia della qualità degli interventi assistenziali che intendono fornire, devono possedere i requisiti come individuati nel successivo Art. 4 del presente Avviso.

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Gli ETS che intendono presentare manifestazione di interesse alla procedura di accreditamento in co-progettazione devono dichiarare di possedere, all'atto della presentazione dell'istanza, i **requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di idoneità economico-finanziaria e di idoneità tecnico-professionale** di seguito indicati.
2. La mancanza di uno o più requisito comporta causa di esclusione e pertanto la non accoglibilità dell'istanza di accreditamento in co-progettazione.

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura gli ETS in possesso dei seguenti **requisiti di ordine generale e di idoneità professionale**:

- A. 1 - insussistenza di una delle cause di esclusione** previste dall'art. 80 del Decreto L.gs. n. 50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate ed in quanto compatibile;
- A. 2 - essere ETS iscritti nel RUNTS e/o ai relativi Albi nazionali/regionali**, ai sensi degli articoli 45 e ss. del CTS;
- A. 3 - insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse**, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- A. 4 - scopo sociale specifico**, comprendente attività di assistenza educativa scolastica agli alunni con disabilità e/o attività socioeducative per minori con disabilità e/o socioassistenziali e/o sociosanitarie per minori con disabilità.

Il possesso dei requisiti di cui al presente punto A. dovrà essere auto dichiarato dal legale rappresentante p.t. del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. nella redazione dell'istanza di partecipazione.

B. Requisiti di idoneità economico-finanziaria

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura gli ETS in possesso dei seguenti **requisiti di idoneità economico-finanziaria**:

- B. 1 - Possedere all'atto di trasmissione dell'istanza di accreditamento un volume di affari almeno pari a € 150.000,00 (IVA esclusa) annue per ogni anno solare del triennio 2020-2021-2022.**

In caso di partecipazione in RTA/ATA/Consorzi Ordinari/Azienda Stabile, il volume d'affari richiesto dagli atti della procedura di iscrizione all'elenco dei soggetti erogatori sarà

comprovato dalla sommatoria dei singoli volumi d'affari posseduti dalla Capogruppo e da ciascun Mandante del raggruppamento.

Il possesso del requisito di cui al presente punto B. 1 dovrà essere auto dichiarato dal legale rappresentante p.t. del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. nella redazione dell'istanza di partecipazione.

B. 2 - Avere realizzato, per almeno 2 (due) anni scolastici tra gli ultimi 4 e con un volume di affari almeno pari a € 70.000,00 (IVA esclusa) annue per ogni annualità, attività ed interventi di assistenza educativa scolastica (o attività analoghe) ad alunni e/o studenti con disabilità.

Per attività analoghe all'assistenza educativa scolastica sono da considerarsi: attività socioeducative per minori con disabilità e/o socioassistenziali e/o sociosanitarie per minori con disabilità. Sono escluse precedenti esperienze a carattere prevalentemente animative, didattico, residenziali e di sostegno scolastico.

Ai fini del possesso del richiamato requisito, l'ETS interessato potrà far riferimento al periodo temporale degli ultimi 5 (cinque) anni solari antecedenti il presente Avviso (2019-2023).

In caso di partecipazione in RTA/ATA/Consorzi Ordinari/Azienda Stabile, il requisito richiesto dagli atti della presente procedura sarà comprovato dalla sommatoria delle attività ed interventi posseduti dalla Capogruppo e da ciascun Mandante del raggruppamento

Il possesso del requisito di cui al presente punto B. 2 dovrà essere auto dichiarato dal legale rappresentante p.t. del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.

C. Requisiti di idoneità tecnico-professionale

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura gli ETS in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-professionale:

C. 1 - Disporre di una struttura organizzativa e una dotazione organica in grado di far fronte alle attuali esigenze ed anche di strutturarsi prontamente per rispondere ad un incremento della richiesta.

In caso di partecipazione in RTA/ATA/Consorzi Ordinari/Azienda Stabile, il requisito richiesto dagli atti della presente procedura deve essere comprovato sia dalla Capogruppo che da ciascun Mandante del raggruppamento.

Il possesso del requisito di cui al presente punto C. 1 dovrà essere auto dichiarato dal legale rappresentante p.t. del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. nella Domanda di partecipazione. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato l'organigramma e il funzionigramma dell'Ente proponente;

C. 2 - Disporre, nella dotazione organica, di un congruo numero di figure professionali competenti, con specifico titolo professionale, loro adeguato inquadramento contrattuale con riferimento al contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento; in presenza di contratti di collaborazione il personale deve essere comunque qualificato e percepire competenze e compensi retributivi equivalenti a quelli del personale assunto.

Per congruo numero di figure professionali si intende un numero ritenuto sufficientemente adeguato a fornire il servizio in accreditamento per l'intero territorio dell'Ambito Territoriale cremonese.

Per lo svolgimento del servizio con EDUCATORE (inquadramento contrattuale non inferiore al liv. D1)

Uno dei seguenti titoli professionali:

- qualifica di educatore professionale socio-pedagogico con laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19);
- diploma di laurea triennale in Educatore Professionale classe L/SNT 2 delle professioni sanitarie;
- qualifica di educatore professionale socio-pedagogico acquisita ai sensi dei commi 597 e 598 della L. 205/2017 così come modificata dall'art.1 comma 517 e 537 della L.145/2018;
- diploma di educatore ai sensi della L.R. 95/1980 (d.c.r. n. III/276 del 21 maggio 1981) e della d.c.r. n. IV/1269 del 28 febbraio 1989;
- diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education con la quale viene attribuita la qualifica di pedagoga;
- Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 - Laurea LM-51;
- Laurea in Sociologia L40 – Laurea LM-88;
- Laurea Servizio Sociale L39.

Nel numero delle figure professionali, e comunque in una percentuale non superiore al 10% del numero complessivo delle figure professionali dichiarate, possono rientrare anche operatori senza la qualifica di educatore professionale, purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, e purché all'atto di presentazione dell'istanza di accreditamento risultino frequentanti un percorso di laurea universitario per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale.

Per l'Anno Scolastico 2024/2025 nel numero delle figure professionali saranno ammessi a svolgere l'attività di assistenza educativa anche operatori senza la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, purché:

1. in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti/enti presso i quali si è svolta l'attività;
2. con avvenuta frequenza del percorso formativo che sarà avviato ad esito dell'inserimento del profilo professionale nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP). Nelle more dell'avvio dello specifico percorso formativo che sarà predisposto da Regione Lombardia ad esito dell'inserimento del profilo professionale nel QRSP (rif. DGR N. XII/312 DEL 15/05/2023), sarà sufficiente il criterio di cui al punto 1.

Per lo svolgimento del servizio con OPERATORE ASSISTENZIALE (inquadramento contrattuale non inferiore al liv. C1):

Uno dei seguenti titoli professionali:

- ASA o OSS riconosciuti a livello regionale;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione.

L'esperienza almeno biennale deve essere posseduta in servizi educativi scolastici agli alunni e studenti con disabilità o in servizi analoghi di assistenza educativa, quali attività socioeducative per minori con disabilità e/o socioassistenziali e/o sociosanitarie per minori con disabilità.

Gli assistenti educatori devono possedere adeguate capacità di:

- relazionarsi con studenti con disabilità fisica, psichica e sensoriale nel contesto scolastico e lavorare con costanza con il corpo docente e la famiglia nella progettazione di un percorso di autonomia;
- raccordarsi con la comunità scolastica nel suo insieme e con i soggetti esterni alla scuola, come ad esempio assistenti sociali e associazioni di Terzo settore.

In caso di partecipazione in RTA/ATA/Consorzi Ordinari/Azienda Stabile, il requisito richiesto dagli atti della presente procedura sarà comprovato dalla sommatoria delle figure professionali posseduti dalla Capogruppo e da ciascun Mandante del raggruppamento.

Il possesso del requisito di cui al presente punto C. 2 dovrà essere auto dichiarato dal legale rappresentante p.t. del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. con la compilazione dell'Allegato B – Scheda Elenco Personale che dovrà essere allegato alla Domanda di partecipazione;

- C. 3 - Garantire la presenza della figura del Coordinatore tecnico nel proprio organigramma, in possesso di laurea in discipline dell'area sociale, educativa o umanistica, accompagnata da almeno 3 anni di esperienza specifica; oppure in possesso di diploma di maturità, accompagnato da almeno 5 anni di esperienza specifica; oppure un dipendente in servizio con esperienza acquisita in funzioni educative di almeno 10 anni.**

Per esperienza specifica si intende il coordinamento di équipe di operatori in servizi complessi o assimilabili per oggetto all'area educativa e con esclusione, pertanto, di esperienze di coordinamento di attività di volontariato e a contenuto prevalentemente didattico e/o animativi.

Il coordinatore deve possedere adeguate capacità di:

- gestire il gruppo di lavoro per valorizzare le specifiche caratteristiche degli assistenti educativi in relazione al progetto individualizzato sullo studente;
- lavorare in rete con altri servizi istituzionali (scuola, servizi specialistici, servizi sanitari, servizi socio/sanitari, servizi sociali etc.) e non istituzionali per valorizzare le risorse presenti con l'obiettivo di sostenere lo studente e la sua famiglia;
- garantire, anche attraverso il proprio staff aziendale, un ruolo di direzione del servizio (ricerca e selezione del personale, gestione economica ed amministrativa, gestione sostituzioni, rendicontazione e documentazione);
- organizzare e garantire per il personale momenti di equipe, supervisione e formazione.

Il coordinatore dovrà inoltre essere disponibile ad incontri periodici con il referente di Azienda Sociale Cremonese o con l'Assistente Sociale comunale per il monitoraggio dei casi.

Il possesso del requisito di cui al presente punto C. 3 dovrà essere auto dichiarato dal legale rappresentante p.t. del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. nella Domanda di partecipazione, alla quale dovrà essere allegato il curriculum vitae sottoscritto e con autorizzazione al trattamento dei dati;

- C. 4 - Impegno a garantire adeguati programmi di aggiornamento e formazione di almeno 10 ore annue per ogni operatore impegnato nella gestione degli interventi, con contenuti**

metodologici specifici rispetto agli interventi in cui il personale è impiegato. Del programma di formazione non fa parte la formazione obbligatoria prevista dalla legge

Il possesso del requisito di cui al presente punto C. 4 dovrà essere auto dichiarato dal legale rappresentante p.t. del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. nella Domanda di partecipazione.

Per quanto riguarda l'anno 2024/2025, l'Ente accreditando si impegna ad individuare fino ad un massimo di due rappresentanti/delegati per ciascun soggetto che parteciperanno alla fase di co-progettazione del nuovo modello SAAP che partirà nel mese di settembre 2024, secondo le linee indicate agli Art.li 5 e 6 del presente Avviso. Pertanto, il possesso del requisito di cui al presente punto C. 4 si intende rispettato per l'anno 2024/2025. Per le successive annualità di durata dell'accreditamento, verrà richiesto di trasmettere i programmi di aggiornamento e formazione adottati da ciascun Ente accreditato;

- C. 5 - Carta dei servizi** degli specifici servizi ed interventi per i quali viene richiesto l'accreditamento, da allegare all'istanza di partecipazione o che comunque verrà prodotta successivamente prima dell'inizio del servizio;
- C. 6 - Assicurazione per operatori e clienti utenti (RCO, RCT), con esplicito riferimento al servizio per il quale si richiede l'accreditamento, con massimali per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00- unmilione cinquecentomila/00=€ e con validità non inferiore alla durata dell'inserimento nell'elenco dei soggetti erogatori.**

La polizza dovrà essere comunque operativa alla data di sottoscrizione del Patto di Accreditamento, termine entro il quale deve essere trasmessa copia ad Azienda Sociale Cremonese, nel caso in cui al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento non sia stata ancora stipulata.

Il possesso del requisito di cui al presente punto C. 6 dovrà essere auto dichiarato dal legale rappresentante p.t. del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. nella Domanda di partecipazione, alla quale dovrà essere allegata copia con l'indicazione dei massimali espressamente richiesti.

ART. 5 - DURATA E FASI ACCREDITAMENTO E CO-PROGETTAZIONE

1. La durata del presente Avviso segue le diverse fasi delle procedure ivi previste:

1.1 Accreditamento SAAP.

La procedura di accreditamento avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione del Patto di Accreditamento (**entro il 30 aprile 2024**) tra l'Amministrazione Procedente e gli Enti Accreditati.

La procedura di accreditamento dei soggetti erogatori del servizio SAAP, ai sensi del presente Avviso, dovrà concludersi entro e non oltre la data del **30 aprile 2024**, al fine di consentire la gestione delle richieste di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione per l'anno educativo e formativo 2024/2025 (maggio 2024).

La procedura di accreditamento si conclude con l'iscrizione all'Albo ETS Accreditati 2024-2028 e la sottoscrizione del Patto di Accreditamento, ai sensi dell'art. 11 legge n. 241/1990 e ss. mm, il cui schema è allegato al presente Avviso (Allegato n. 6).

Per l'anno educativo e formativo 2024/2025, le modalità ed i tempi di attivazione dei progetti SAAP, il ruolo ed i compiti degli operatori di assistenza e addetti alla comunicazione, le modalità di raccordo operativo con l'Équipe Disabilità di Azienda Sociale Cremonese, con il Servizio Sociale Territoriale dei

Comuni e con gli insegnanti delle scuole sono indicate nel documento “Linee Guida del Servizio di Assistenza per l’Autonomia Personale”, condivise e sottoscritte tra Azienda Sociale Cremonese, Comune di Cremona e gli Enti accreditati in data 11/09/2023 e allegate (Allegato n. 3) al presente Avviso, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L’accreditamento avrà durata per il periodo temporale **da APRILE 2024 a GIUGNO 2028 e per gli anni educativi e formativi 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e sino alla conclusione dell’anno educativo 2027/2028 (giugno 2028)**

1.2 Co-progettazione SAAP.

La procedura di co-progettazione del nuovo modello SAAP avrà inizio a decorrere dal mese di **settembre 2024** e avrà durata sino alla conclusione dell’anno educativo 2027/2028, secondo le modalità e le tempistiche che verranno condivise tra le parti.

La co-progettazione del nuovo modello SAAP dovrà essere sviluppata a partire dalle linee ed indicazioni contenute nel **Documento progettuale (DP)** allegato (Allegato n. 3), che è parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

La fase di co-progettazione prevede la costituzione di un **Tavolo di co-progettazione permanente sull’inclusione scolastica**, al quale prendono parte di diritto gli ETS che, in forma singola o associata, risultano iscritti all’Albo ETS Accreditati 2024-2028.

Gli esiti della co-progettazione saranno codificati nel **Disciplinare SAAP**, documento che sostituirà le attuali Linee Guida e che definirà le modalità di gestione ed attuazione del servizio a partire dall’anno educativo 2025/2026 e sino alla durata dei Patti di Accreditamento (conclusione dell’anno educativo 2027/2028 a giugno 2028).

ART. 6 - PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E CO-PROGETTAZIONE

1. La procedura attivata con la pubblicazione del presente Avviso si articola secondo quanto di seguito indicato:

- **6.1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;**
- **6.2. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE;**
- **6.3. CONCLUSIONE DELLA SELEZIONE;**
- **6.4. CO-PROGETTAZIONE NUOVO SAAP.**

6.1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti del Terzo Settore interessati dovranno - a pena di esclusione - presentare a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente recapito: aziendasocialecr@pec.it **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno LUNEDI’ 22 APRILE 2024**, la **Domanda di partecipazione** con relativa **dichiarazione sostitutiva**, redatta sulla base dei modelli predisposti dall’Amministrazione precedente, allegate al presente Avviso (Allegato 1 - Modello domanda e Allegato 2- Dichiarazione sostitutiva).

Nell’oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: “PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA ACCREDITAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE SERVIZIO SAAP”.

Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC, e l’invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

Alla Domanda di partecipazione devono essere allegati all'atto di presentazione:

- Allegato 2 - Dichiarazione Sostitutiva
- Allegato 5 – Scheda Elenco Personale
- Organigramma e il funzionigramma dell'Ente proponente;
- CV del referente dell'organizzazione;
- CV del Coordinatore tecnico;
- Copia polizza assicurativa, qualora già stipulata.
- Copia dell'avviso controfirmata in tutte le sue pagine;
- Copia linee guida SAAP controfirmate;
- Copia Documento Progettuale controfirmata in tutte le sue pagine.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione all'Avviso deve essere presentata o in originale o in copia autenticata o in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00.

6.2. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La Commissione Tecnica, nominata a tale scopo dal Direttore Generale di Azienda Sociale Cremonese con apposita Determinazione dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione prevista dal presente Avviso, avrà il compito di:

- verificare la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati, attivando – ove necessario – il soccorso istruttorio, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- valutare la presenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, previsti dal presente Avviso all'Art. 4 punto A., i requisiti di idoneità economico-finanziaria, previsti dal presente Avviso all'Art. 4 punto B, ed i requisiti tecnico-professionale, previsti dal presente Avviso all'Art. 4 punto C.

Sia l'accoglimento che il diniego, in tal caso motivato per iscritto, verranno comunicati al richiedente entro 15 giorni dagli esiti di valutazione da parte della Commissione d'Ambito.

È facoltà della Commissione tecnica, durante l'istruttoria di verifica e valutazione delle istanze, richiedere eventuale documentazione ad integrazione di quanto presentato.

Eventuali istanze di riesame da parte dei soggetti che non abbiano ottenuto l'accreditamento devono pervenire ad Azienda Sociale Cremonese con le stesse modalità definite in prima istanza dal presente Avviso entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto.

6.3. CONCLUSIONE DELLA SELEZIONE

Le procedure di verifica e valutazione delle domande di partecipazione da parte della Commissione tecnica dovranno essere concluse **entro il 30 aprile 2024**. Entro tale data dovranno ritenersi conclusi sia l'atto di iscrizione all'Albo ETS Accreditati 2024-2028 che la sottoscrizione del Patto di Accreditamento.

L'iscrizione all'Albo ETS Accreditati comporta la conoscenza e l'accettazione da parte dei soggetti accreditandi di tutte le attività di competenza di Azienda Sociale Cremonese rispetto al controllo e vigilanza sull'attività gestionale dell'Ente accreditato, finalizzate alla verifica del possesso e del mantenimento dei

requisiti nonché del livello quali-quantitativo degli interventi e degli impegni formalmente assunti previsti dal presente Avviso.

L'Albo ETS Accreditati:

- sarà pubblicato sul sito istituzionale di Azienda Sociale Cremonese e verrà comunicato a tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Cremonese;
- avrà validità fino al 30/06/2028;
- verrà periodicamente aggiornato da Azienda Sociale Cremonese in relazione all'approvazione da parte della Commissione di valutazione di nuove istanze di accreditamento ed in relazione ad eventuali variazioni inerenti alle scelte di accreditamento che gli Enti già accreditati potranno liberamente effettuare durante il periodo di validità e di durata del presente Avviso di accreditamento.

L'Albo ETS Accreditati potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi per volontà espressa da parte del Comitato Esecutivo dei Sindaci in rappresentanza dell'Assemblea dei Sindaci, previa verifica da parte della Commissione di valutazione della sussistenza e del mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione indicati nel presente Avviso e nel Disciplinare.

Nel Patto di Accreditamento vengono regolamentati i reciproci rapporti relativi all'erogazione degli interventi del SAAP.

La sottoscrizione del Patto determina l'accreditamento per l'erogazione del SAAP mediante voucher sociale agli alunni con disabilità dei Comuni dell'Ambito distrettuale cremonese (ad eccezione del Comune di Cremona).

L'avvenuto accreditamento NON comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, ma unicamente l'iscrizione nell'Elenco degli Enti erogati accreditati, fra i quali il cittadino avente diritto ai servizi potrà effettuare la propria scelta.

Il Patto di Accreditamento sarà sottoscritto in forma di scrittura privata.

Tutte le eventuali spese per diritti e tasse inerenti e conseguenti saranno a carico di ciascuna ditta accreditata. Si procederà a registrazione solo in caso d'uso.

La sottoscrizione del Patto di Accreditamento comporta l'accettazione di tutto quanto esplicitato e descritto nel presente Avviso relativamente al servizio per il quale l'Ente viene accreditato, in termini di responsabilità, obblighi ed accettazione anche delle azioni di vigilanza e controllo effettuate da Azienda Sociale Cremonese.

6.4 CO-PROGETTAZIONE

Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) avvia le operazioni di co-progettazione a partire dal **mese di settembre 2024**.

La fase di co-progettazione prevede la costituzione di un **Tavolo di co-progettazione permanente sull'inclusione scolastica**, al quale prendono parte di diritto gli ETS che, in forma singola o associata, risultano iscritti all'Albo ETS Accreditati 2024-2028.

La co-progettazione del nuovo modello SAAP dovrà essere sviluppata a partire dalle linee ed indicazioni contenute nel **Documento progettuale (DP)** allegato (Allegato n. 3), che è parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Le operazioni del Tavolo di co-progettazione saranno debitamente verbalizzate ed i relativi atti saranno a disposizione presso la sede dell'Amministrazione Proponente.

Il Tavolo co-progettazione può essere gestito direttamente dal RUP o da altri soggetti da questi individuati (funzionari, facilitatori, ecc.).

Al fine di una più agile gestione del Tavolo di co-progettazione può essere prevista la presenza di massimo 2 rappresentanti/delegati per ciascun soggetto e la realizzazione e l'utilizzo di materiali grafico-visuali che potranno rendersi necessari per un efficace svolgimento della co-progettazione

Il Tavolo di co-progettazione potrà essere aperto sia alla partecipazione di esperti/consulenti indicati dall'Amministrazione Procedente che ad altri soggetti esterni al partenariato

Possono essere previste anche singole sessioni dedicate a specifici argomenti/ e ambiti di intervento e progettualità che prevedano la costituzione di specifici Gruppi di Lavoro.

Le modalità di organizzazione e gestione del Tavolo di co-progettazione e l'eventuale costituzione di specifici Gruppi di Lavoro saranno condivisi nella prima plenaria.

Gli esiti della co-progettazione saranno codificati nel **Disciplinare SAAP**, documento che sostituirà le attuali Linee Guida e che definirà le modalità di gestione ed attuazione del servizio a partire dall'anno educativo 2025/2026 e sino alla durata dei Patti di Accreditamento (conclusione dell'anno educativo 2027/2028 a giugno 2028).

Il **Tavolo di co-progettazione permanente sull'inclusione scolastica** proseguirà i lavori di co-progettazione per tutta la durata del presente Avviso e sino alla conclusione dell'anno educativo e formativo 2027/2028 (giugno 2028), secondo le tempistiche e le modalità che verranno concordate e definite tra le parti.

In questa seconda fase di co-progettazione, i lavori del Tavolo di co-progettazione si concentreranno sulla valutazione dell'efficacia e sostenibilità del nuovo modello SAAP co-progettato.

Si tratta di individuare un set di indicatori che permetta, al termine della sperimentazione, di rilevare:

- **OUTPUT (deliverable):** tradotti anche come risultati, sono prodotti/servizi, che introducono qualcosa di nuovo (un cambiamento);
- **OUTCOME:** il cambiamento introdotto dall'output porta ad un outcome, un risultato finale, che offre dei vantaggi diretti;
- **IMPACT:** il vero "perché" del progetto. I benefici sono i miglioramenti misurabili risultanti dal risultato finale o outcome.

In relazione agli elementi raccolti, si procederà ad una valutazione finale che permetta di evidenziarne elementi di positività e di criticità finalizzati ad una riprogettazione del SAAP per gli anni a venire.

ART. 7 - VALORE DEL VOUCHER

1. Il Voucher sociale costituisce un titolo per l'acquisto di prestazioni di natura socioassistenziale e socioeducativa afferenti al servizio SAAP.
2. È attribuito sulla base del progetto individualizzato SAAP predisposto dal Servizio Sociale Comunale inviante, in accordo con le famiglie, le scuole, eventuali altri enti/istituzioni coinvolti e gli Enti accreditati, con il quale vengono definite la qualità e l'entità degli interventi ed attività da attivare per ciascun alunno e studente con disabilità.
3. Il valore economico del Voucher sociale viene calcolato su base oraria, in relazione alle competenze delle figure professionali individuate dall'Ente accreditato e dedicate a ciascun alunno e studente con disabilità:

- **€ 24,28 (€ 25,49 compreso Iva)** per la figura del COORDINATORE, secondo i criteri indicati all'Art. 4 punto C.3. Requisiti di idoneità tecnico-professionale. Inquadramento contrattuale non inferiore al livello **D1**;
 - **€ 23,48 (€ 24,65 compreso Iva)** per operatori del SERVIZIO EDUCATIVO secondo quanto indicato all'Art. 4 punto C.2. Requisiti di idoneità tecnico-professionale. Inquadramento contrattuale non inferiore al livello **D1**;
 - **€ 23,16 (€ 24,32 compreso Iva)** per operatori del SERVIZIO ASSISTENZIALE secondo i criteri indicati all'Art. 4 punto C.2. Requisiti di idoneità tecnico-professionale. Inquadramento contrattuale non inferiore al livello **C1**;
 - **€ 21,91 (€ 23,00 compreso Iva)** per i servizi prestati presso le scuole secondarie di secondo grado. Questa tariffa verrà adeguata automaticamente (applicazione dal primo giorno del mese successivo all'approvazione) in seguito alla eventuale approvazione di nuova DGR.
4. Il suddetto valore è applicato a partire dal 1° settembre 2024 e per l'anno scolastico 2024/2025. A seguito del percorso di coprogettazione e dell'applicazione del nuovo modello di servizio, si provvederà alla ridefinizione del valore per il triennio successivo.
 5. Il valore orario del Voucher sociale è da considerarsi comprensivo sia di interventi diretti che di back office, riunioni di coordinamento interne all'Ente accreditato, formazione o gli spostamenti degli operatori per raggiungere il luogo di svolgimento del servizio.
 6. La quantità di Voucher sociali assegnati a ciascun alunno con disabilità corrisponde al monte ore indicato nel progetto individualizzato SAAP all'inizio di ogni anno scolastico ed il valore economico complessivo ed equivalente viene suddivisa in due periodi di attività per anno solare (settembre-dicembre e gennaio-giugno).
 7. La durata e il numero dei Voucher sociali indicati nel progetto individualizzato SAAP possono essere modificati ogni qualvolta subentrino un cambiamento dei bisogni dell'alunno e studente con disabilità, al fine di garantire la massima flessibilità ed elasticità del progetto stesso.
 8. Apposito Patto di Accreditamento, che sarà sottoscritto fra l'Azienda precedente e gli Enti Accreditati, disciplinerà i reciproci obblighi e le garanzie richieste.

ART. 8 – ATTIVITÀ RICOMPRESE NEL VOUCHER

1. Il valore del Voucher sociale comprende la realizzazione da parte degli assistenti educatori dell'Ente Accreditato di tutte le attività finalizzate:
 - nell'ambito scolastico, a supportare l'autonomia dell'alunno disabile e la sua integrazione scolastica, con particolare riferimento agli ambiti della comunicazione e dell'autonomia personali, della mobilità e delle relazioni sociali (art. 13, L. 104/92);
 - nell'ambito extra scolastico, a svolgere la funzione di promotore di autonomie e di sviluppo di competenze trasversali e di inclusione, in integrazione con le figure coinvolte nel progetto di vita dell'alunno con disabilità.
2. Il valore del Voucher sociale comprende inoltre quanto l'Ente Accreditato dovrà garantire per lo svolgimento di attività funzionali all'attuazione degli interventi, che non implicano pertanto ulteriori costi per l'Amministrazione precedente.
3. In sintesi, nel valore del Voucher sociale sono compresi i costi che l'Ente Accreditato deve sostenere per:

- la collaborazione fra il proprio personale, il Servizio Sociale comunale, l'Équipe Disabilità di Azienda Sociale Cremonese e gli altri servizi che hanno in carico l'alunno con disabilità per la stesura e l'aggiornamento periodico del progetto SAAP, in raccordo ed integrazione con il Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatto da ogni scuola, secondo le modalità e le tempistiche che verranno concordate tra le parti;
 - l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) con la scuola, con il Servizio Sociale comunale, con la persona interessata, la famiglia ovvero con il tutore ovvero con l'amministratore di sostegno e con i servizi specialistici territoriali coinvolti;
 - la partecipazione a gite/uscite, secondo quanto concordato con le scuole;
 - il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 in materia di istruzione domiciliare;
 - la continuità dell'intervento anche in caso di D.A.D.;
 - la sostituzione degli operatori in caso di assenza superiore ai tre giorni consecutivi;
 - l'attività di formazione organizzata annualmente dall'Ente accreditato per il proprio personale;
 - gli oneri derivanti da eventuali trasferimenti;
 - la rendicontazione delle attività oggetto dell'accreditamento con sistema informatizzato (*es. file excel o altro formato concordato con l'Azienda*);
 - il rispetto delle scadenze stabilite dall'Azienda per gli obblighi informativi e rendicontativi.
4. Nel calcolo annuale della quantità di Voucher sociali assegnabili a ciascun alunno con disabilità sono da considerarsi preventivamente autorizzati 5 Voucher utilizzabili dall'assistente educatore per incontri di rete, GLO, stesura del progetto SAAP e verifica finale nonché eventuali altri incontri concordati con il team docenti dell'alunno.

Art. 9 - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI ACCREDITATI

1. Gli Enti accreditati hanno i seguenti obblighi e responsabilità:
 - a) concorrere con il Servizio Sociale Territoriale del Comune di residenza dell'alunno e studente con disabilità alla predisposizione dei progetti SAAP per l'anno educativo e formativo 2024/2025, il cui funzionamento è descritto nel documento "Linee Guida del Servizio di Assistenza per l'Autonomia Personale", condivise e sottoscritte tra Azienda Sociale Cremonese, Comune di Cremona e gli Enti accreditati in data 11/09/2023 e allegate (Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
 - b) collaborare con le Équipe Disabilità di Azienda Sociale Cremonese e con il Servizio Sociale Territoriale dei Comuni di Ambito in caso di qualsiasi esigenza di servizio riguardante l'utenza in carico;
 - c) utilizzare gli strumenti di gestione operativa e di rendicontazione economico finanziario che verranno definite tra le parti;
 - d) assolvere il debito informativo nei confronti di Azienda Sociale Cremonese, secondo le modalità che verranno specificate nel Patto di Accreditamento;
 - e) concorrere alla co-progettazione del nuovo modello SAAP per i 48 Comuni dell'Ambito Territoriale Cremonese (esclusa la Città di Cremona), secondo quanto indicato agli Art.li 5 e 6 del presente Avviso;
 - f) mettere a disposizione del Tavolo di co-progettazione permanente sull'inclusione scolastica (che verrà attivato a partire dal mese di settembre 2024) fino ad un massimo di n. 2

rappresentanti/delegati per ciascun soggetto nonché informazioni e materiali inerenti al servizio SAAP che si rendessero utili ai lavori di co-progettazione.

2. Gli Enti accreditati hanno 15 giorni di tempo per comunicare ad Azienda Sociale Cremonese ogni variazione dei requisiti di accreditamento a far data dalla variazione stessa.
3. Gli Enti accreditati devono inoltre garantire la messa a disposizione di personale qualificato ed esperto per l'erogazione dei servizi, secondo quanto espressamente indicato all'Art. 4 punto C. Requisiti di idoneità tecnico-professionale del presente Avviso.
4. L'Ente accreditato risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio erogato, a terzi e a cose, durante l'espletamento dei servizi ed in conseguenza dei servizi medesimi.
5. L'Ente accreditato si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad essi connesse, derivassero ai Comuni dell'Ambito o a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del soggetto accreditato.
6. L'esistenza di un'adeguata polizza assicurativa contratta dall'Ente accreditato non libera il soggetto accreditato dalle proprie responsabilità nell'ambito del servizio erogato.

Art. 10 - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DI AZIENDA SOCIALE CREMONESE

1. Azienda Sociale Cremonese, quale ente strumentale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Cremonese per la gestione delle azioni del Piano di Zona triennale, responsabile della gestione associata del SAAP per i 48 Comuni dell'Ambito (ad esclusione della Città di Cremona) ed Ente Accreditante:
 - a) quale Ente Accreditante, è responsabile di tutti gli aspetti contrattuali con gli Enti Accreditati;
 - b) è responsabile della piattaforma informatizzata e degli applicativi che verranno utilizzati dagli Enti Accreditati per l'erogazione dei servizi accreditati;
 - c) definisce e concorda con gli Enti Accreditati ed i Comuni dell'Ambito Territoriale cremonese (ciascuno per la propria funzione) gli strumenti di gestione operativa e di rendicontazione economico finanziario, a partire dall'anno educativo e formativo 2024/2025;
 - d) provvede alla verifica e liquidazione delle prestazioni effettuate agli Enti accreditati, secondo le modalità indicate all'Art. 12 e dettagliate nel Patto di Accreditamento e dal Contratto di servizio con i Comuni di Ambito;
 - e) presiede e coordina il Tavolo di co-progettazione permanente sull'inclusione scolastica nelle diverse fasi di co-progettazione secondo quanto individuato agli Art.li 4 e 5 del presente Avviso;
 - f) per la realizzazione delle diverse fasi di co-progettazione, mette a disposizione i componenti dell'Équipe specialistica Disabilità (Coordinatore di Area, n. 1 Referente tecnico e psicologo, n. 2 Educatori professionali, n. 1 Assistente Sociale) con una dotazione di monte ore che verrà definita a seguito della conclusione della fase di accreditamento;
 - g) per la realizzazione della prima fase di co-progettazione finalizzata alla definizione di un nuovo modello SAAP, si prevede un budget di € 4.000,00 finalizzato a riconoscere i costi relativi agli operatori che parteciperanno ai lavori del Tavolo di co-progettazione, nel limite di n. 16 ore dedicate per ciascun Ente iscritto all'Albo ETS Accreditati 2024-2028 e partecipante di diritto al Tavolo di co-progettazione;

- h) si impegna ad attuare quanto verrà concordemente stabilito nel Disciplinare SAAP quale esito della co-progettazione, documento che sostituirà le attuali Linee Guida e che definirà le modalità di gestione ed attuazione del servizio a partire dall'anno educativo 2025/2026 e sino alla durata dei Patti di Accreditamento (conclusione dell'anno educativo 2027/2028 a giugno 2028);
- i) definisce e concorda con gli Enti Accreditati ed i Comuni dell'Ambito Territoriale Cremonese (ciascuno per la propria funzione) gli eventuali processi e strumenti di informatizzazione delle procedure di attivazione, gestione e valutazione dei progetti individualizzati inerenti al SAAP, secondo quanto verrà definito in sede di co-progettazione nel Disciplinare SAAP e comunque non prima dell'anno educativo e formativo 2024/2025;
- j) valuta la qualità dei servizi erogati dagli Enti accreditati, con gli strumenti e le modalità che verranno concordate tra le parti;
- k) promuove un confronto virtuoso e partecipato con gli Enti Accreditati ed i Comuni dell'Ambito Territoriale Cremonese, al fine di individuare strategie che rendano possibile un continuo miglioramento dei servizi accreditati;
- l) è responsabile della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento degli Enti accreditati durante il periodo di durata dell'accREDITamento, secondo le modalità indicate nel Decreto regionale n. 1254 del 15/02/2010 denominato "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accREDITamento delle unità d'offerta sociali" e successivi atti della Giunta regionale in materia.

Art. 11 - RESPONSABILITA' DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

1. I comuni dell'Ambito sono titolari delle funzioni di pianificazione e programmazione del servizio SAAP per il Comune nel quale operano.
2. I Servizi Sociali Comunali garantiscono, sul piano tecnico:
 - a) la redazione delle proposte SAAP per l'anno educativo e formativo 2024/2025, il cui funzionamento è descritto nel documento "Linee Guida del Servizio di Assistenza per l'Autonomia Personale", condivise e sottoscritte tra Azienda Sociale Cremonese, Comune di Cremona e gli Enti accreditati in data 11/09/2023 e allegate (Allegato n. 2), parte integrante e sostanziale del presente Avviso
 - b) la collaborazione con l'Équipe specialistica Disabilità di Azienda Sociale Cremonese, le scuole e l'Ente accreditato, come scelto dalle famiglie o chi esercita la responsabilità genitoriale del singolo alunno o studente con disabilità, durante le diverse fasi di realizzazione dei progetti SAAP a valere per l'anno educativo e formativo 2024/2025;
 - c) l'accompagnamento nel complessivo percorso socioassistenziale e socioeducativo afferente il Servizio di Assistenza per l'Autonomia Personale (SAAP) in tutti i casi in cui l'alunno o studente con disabilità e/o la sua famiglia non siano nelle condizioni di poter procedere direttamente;
 - d) il monitoraggio, la verifica e l'aggiornamento dei progetti individualizzati del SAAP, in raccordo con gli operatori di assistenza e addetti alla comunicazione degli Enti Accreditati e con l'Équipe specialistica Disabilità di Azienda Sociale Cremonese;
 - e) la collaborazione con Azienda Sociale Cremonese per le verifiche inerenti alla gestione amministrativa ed economico-finanziaria del servizio SAAP, secondo quanto indicato all'Art. 12;
 - f) la partecipazione al Tavolo di co-progettazione permanente sull'inclusione scolastica, secondo le modalità e le tempistiche che verranno definite in accordo con Azienda Sociale Cremonese.

Art. 12 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE

1. Azienda Sociale Cremonese è l'interlocutore unico per gli Enti accreditati per quanto in relazione alla gestione amministrativa ed economico-finanziaria del servizio SAAP.
2. Il prezzo è corrispondente agli standard quali-quantitativi delle prestazioni oggetto di accreditamento nel rispetto dei contratti e delle leggi vigenti ed è comprensivo del voucher sociale, secondo quanto espressamente indicato agli Art. 6 e 7 del presente Avviso.
3. Gli interventi attivati senza espressa autorizzazione da parte di Azienda Sociale Cremonese o del Servizio Sociale Comunale di riferimento, ovvero eccedenti le ore autorizzate nel PEI, non verranno liquidati.
4. La gestione della rendicontazione delle prestazioni dovrà seguire le seguenti indicazioni:

MODALITA' DI FATTURAZIONE PER GLI ENTI GESTORI – SERVIZI FINANZIATI DAI COMUNI

Fatturazione mensile entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento

Emissione di un'unica fattura per più utenti che fruiscono del medesimo servizio nello stesso mese specificando:

1. nella descrizione: servizio erogato, nome utente/nucleo per esteso, periodo di riferimento e comune di residenza
2. nel campo quantità: le ore erogate
3. nel campo costo: il costo orario scorporato dall'IVA (se applicata)

Se la fattura prevede un allegato esplicativo:

- a. l'allegato deve indicare: nome utente – comune/i di addebito (in caso di due comuni da addebitare indicarli entrambe) – periodo di riferimento – quantità di ore fruito
- b. la fattura deve comunque riportare tante righe quante sono le tariffe addebitate per il servizio
- c. l'allegato va inserito nella fattura elettronica su SDI

Inviare report timbrature con le modalità previste da Gecas, ove previste

Allegare il Timesheet se previsto (nel caso di ADM modulo già predisposto)

Non saranno più accettate fatture che riportano "quantità: 1" e costo complessivo.

Per i servizi attivi su cartella sociale va seguita la relativa procedura di rendicontazione.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE DI SERVIZI FINANZIATI DA FONDI

(FNPS – FONDO POVERTA' – FNA – MISURA UNICA – ECC.)

È richiesta un'unica fattura secondo le modalità stabilite nei singoli Avvisi per tutti gli utenti che fruiscono della medesima Misura/Fondo e finanziati dalla medesima annualità, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento;

Nella descrizione è indispensabile specificare: *"Nome del fondo – annualità del fondo – tipologia della misura – nominativo beneficiario per esteso (intestatario del progetto, non possono essere i minori per FP) – Comune di Residenza – periodo"*;

Allegare i Timesheet alla fattura su SDI

L'attivazione dei vari servizi legati ai fondi è subordinata ad una comunicazione da parte di Azienda che indicherà i progetti approvati (con la specifica della tipologia di Fondo, del periodo di riferimento e dell'importo autorizzato);

Si ricorda che per alcuni titoli sociali FNA-FNPS è prevista da parte di ASC l'erogazione dell'intero contributo alle Tesorerie Comunali di residenza dei beneficiari, in questo caso le fatture dovranno essere intestate ai Comuni, fatta eccezione per il Comune di Cremona che richiede una fattura intestata direttamente ai beneficiari e inviate per e-mail agli AS/riferimento amministrativo (rossana.cadeo@comune.cremona.it);

Per progetti particolari (es. PRO.VI, ecc.) viene fornito dettaglio della descrizione da scrivere in fattura al momento dell'adesione al progetto o comunque prima della prima fatturazione;

Per i progetti finanziati dal Fondo Povertà, a conclusione del servizio, inviare a: protocollo@aziendasocialecr.it relazione dell'attività svolta specificando il beneficiario, il periodo di riferimento e descrivendo brevemente il servizio.

5. Azienda Sociale Cremonese liquiderà le fatture agli Enti accreditati entro 30 giorni a partire dalla data di fine mese del periodo di riferimento.
6. Contestualmente, provvederà a recuperare la quota dai singoli Comuni dell'Ambito per i quali gli Enti accreditati hanno erogato interventi SAAP autorizzati dal Servizio Sociale del medesimo Comune e/o da Azienda Sociale Cremonese per gli alunni e studenti con disabilità residenti.

Art. 13 - PENALITÀ

1. A fronte delle criticità gestionali, di rendicontazione e di fatturazione, nonché di rispetto dei debiti informativi, è strettamente necessario introdurre a prevenzione e contenimento, le seguenti penalità che saranno applicate nel caso in cui un Ente Accreditato incorra in una delle inadempienze sotto riportate:
 - **ERRATA RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE:** Azienda Sociale Cremonese applicherà all'Ente il pagamento di una penale di € 300,00= forfettarie qualora le fatture siano difformi (per due volte consecutive) alle dichiarazioni di rendicontazione. Lo stesso dicasi qualora i servizi in accreditamento siano rendicontati in modo impreciso o errato (imputazioni inesatte di prestazioni al cittadino evidenziate dal Servizio Sociale comunale o aziendale durate le opportune verifiche);
 - **RITARDO NELL'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO RISPETTO AL TERMINE:** Azienda Sociale Cremonese richiederà all'Ente il pagamento di una penale di € 100,00= per ogni giorno di ritardo;
 - **MANCATO RISPETTO DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI NELLE FORME E MODALITÀ PREVISTE DAL SERVIZIO SAAP:** Azienda Sociale Cremonese richiederà all'Ente il pagamento di una penale di € 500,00= forfettarie;
 - **MANCATA DESIGNAZIONE DI SOSTITUTI DI OPERATORI ASSENTI:** Azienda Sociale Cremonese richiederà all'Ente il pagamento di una penale di € 200,00= per ogni giorno di mancata sostituzione;
 - **PERSONALE SENZA IL POSSESSO DEL TITOLO RICHIESTO:** Azienda Sociale Cremonese richiederà all'Ente il pagamento di una penale di € 500,00= per ogni operatore attivo e sprovvisto del titolo richiesto;
2. Le sanzioni di cui al presente articolo saranno comunicate per iscritto da Azienda Sociale Cremonese all'Ente accreditato.
3. L'Ente accreditato ha la possibilità di contestare la sanzione comminata, fornendo per iscritto la documentazione che si ritiene utile a dimostrare le ragioni della contestazione non più tardi di 15 giorni dal ricevimento della sanzione.
4. Terminato il periodo, Azienda Sociale Cremonese provvederà a formalizzare la sanzione nella fatturazione del mese seguente alla contestazione formalizzata.

Art. 14 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Azienda Sociale Cremonese si riserva di procedere a controlli, direttamente o attraverso i Comuni dell'Ambito, sia a campione, sia nei casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dagli interessati.
2. Qualora da tali controlli emergessero dichiarazioni non veritiere, il dichiarante, ferma la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R., decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni (art. 75 d.P.R. n. 445/2000).

3. Azienda Sociale Cremonese potrà effettuare inoltre verifiche periodiche sulla funzionalità dei servizi erogati dai soggetti accreditati, nonché sull'efficacia del sistema nel suo complesso.

Art. 15 - REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

1. Qualora, nel corso del periodo di accreditamento, il Servizio Sociale Comunale rilevi il venir meno, in capo ad Ente accreditato, di una delle condizioni o requisiti indispensabili, ne dà tempestiva informazione a Azienda Sociale Cremonese, che provvederà ad una contestazione formale degli addebiti.
2. Eventuali controdeduzioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono pervenire ad Azienda Sociale Cremonese entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
3. Le contestazioni, con allegate le eventuali controdeduzioni e giustificazioni del soggetto interessato, sono trasmesse alla Commissione, la quale, esaminata la documentazione, esprime una determinazione definitiva, che viene inoltrata ai soggetti interessati.
La Commissione provvede quindi a stilare un verbale per la cancellazione dall'Elenco d'Ambito.
Il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di accreditamento per un anno.
4. In particolare, comporta revoca dell'accREDITAMENTO:
 - interruzione del servizio senza giusta causa;
 - gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte di Azienda Sociale Cremonese;
 - inosservanza delle norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti al servizio;
 - impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
 - sub-appalto;
 - perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accREDITAMENTO.
5. L'Ente accreditato che verrà cancellato dall'elenco dovrà immediatamente consegnare ad Azienda Sociale Cremonese tutta la documentazione connessa ai progetti assistenziali relativi ai cittadini-utenti autorizzati con i quali ha stipulato i prescritti contratti. Il fornitore cancellato dall'Elenco deve comunque garantire il mantenimento in carico del cittadino per un periodo di 15 giorni.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/16) e giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/16) sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16.
2. La finalità del trattamento dei dati è: co-progettazione del SAAP e gestione del medesimo in accREDITAMENTO attraverso la costituzione dell'Albo ETS AccREDITATI per i 48 Comuni dell'Ambito Territoriale Cremonese (escluso il Comune di Cremona).
3. Nell'ambito dell'esame delle istanze, l'Azienda Sociale Cremonese si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 ("GDPR") mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.
4. I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
5. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l'Azienda Sociale Cremonese con sede in Cremona (CR), via Sant'Antonio del Fuoco 9/A. Il Responsabile del Trattamento

dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR per l'Azienda Sociale Cremonese è il Direttore Generale, Dr. Graziano Pirotta. Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR per l'Azienda Sociale Cremonese è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

ART. 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.
2. Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI

1. Il presente Avviso, con la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato sul sito web di Azienda Sociale Cremonese.
2. Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è il Dr. Graziano Pirotta, Direttore Generale di Azienda Sociale Cremonese.
3. Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di quesiti all'indirizzo direttore@aziendasocialecr.it entro e non oltre il quinto giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.
4. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al seguente recapito: tel. 0372 803430 – e-mail protocollo@aziendasocialecr.it

ART. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Nel caso di controversie, ciascun Ente accreditato non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte da Azienda Sociale Cremonese le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio.
2. In assenza di una soluzione concordata fra le parti, la controversia sarà demandata al Tribunale di Cremona.
3. Per quanto non previsto e specificato dal presente documento si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Allegati al presente avviso:

- ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
- ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
- ALLEGATO 3 - DOCUMENTO PROGETTUALE (DP) PER CO-PROGETTAZIONE
- ALLEGATO 4 - "LINEE GUIDA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA PERSONALE"
- ALLEGATO 5 - SCHEDA ELENCO PERSONALE
- ALLEGATO 6 - SCHEMA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO